

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS**

**Approvato con delibera C.C. n. 8 del 27/04/2016**

## **ART. 1**

### ***Disciplina del Servizio***

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art.85, comma 3° del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, è disciplinata da:

- a) citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
- c) legge 14.02.1974, n. 62 e legge 14.08.1974 n. 394;
- d) D.M. 18.04.1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) articoli 86 e 121 del T.U. 18.06.1931, n. 773 nonché art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 06.05.1940, n. 635;
- f) D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- g) L.R. 04.12.1989 n. 73, L.R. 09.06.1992, n. 38, D.M. 20.12.1991 n. 448 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- h) disposizioni del presente regolamento, per quanto attiene al territorio di giurisdizione;

## **ART. 2**

### ***Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire a servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili.***

1. In conformità ai principi recati dall'art. 3 – 3° comma, della L.R. 04.12.1989 n. 73, sentite le Organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18.04.1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

- n. 1 Autobus fino ad un massimo di 60 posti.

## **ART. 3**

### ***Licenza comunale di esercizio***

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltreché della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18.06.1931 n. 773, di apposita licenza comunale;
2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal responsabile del Servizio, sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria previsti rispettivamente ai successivi artt. 6 e 8 del presente regolamento, sentito il parere delle Organizzazioni di Categorie dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale;
3. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18.04.1977 e sue modifiche ed integrazioni;

4. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle assentibile ai sensi del precedente art. 2. Per i casi di cui all'art. 12 - 4° Comma – della L.R. 04.12.1989, n. 73 si applicano le disposizioni recate dallo stesso articolo 12 – 4° Comma.

5. Il Comune può procedere, quando occorre alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore, più rappresentative a livello regionale.

6. Il Responsabile del Servizio trasmette alla Provincia di Viterbo, Assessorato ai Trasporti e LL.PP. copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate al fine di consentire alla stessa Provincia l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

#### **ART. 4**

##### ***Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio***

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di anni 8, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi artt. 20, 21 e 22 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal Comune secondo quanto stabilito al precedente art. 3 – 5° comma.

2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

3. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

4. Il trasferimento della licenza di esercizio ed il rinnovo sono assentiti con ordinanza del Responsabile del Servizio;

5. In ogni caso, al rinnovo e trasferimento della licenza di esercizio si dà corso previo accertamento rispettivamente della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5 nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art. 10.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **ART. 5**

##### ***Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio***

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali ed a imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio devono:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di enti e di aziende pubbliche tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in parola, i membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani;
- b) avere ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonché disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate per il ricovero degli autoveicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con esercizio del noleggio;
- c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'albo professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti (Ufficio provinciale M.C.T.C.) i sensi dell'art. 8 del D.M. 20.12.1991 n. 448. Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubbliche l'abilitazione relativa

- all'idoneità professionale di cui al D.M. 448/91 dovrà essere posseduta dall'amministratore o legale rappresentante o direttore, mentre l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività;
- d) essere iscritte negli albi e/o nei registri previsti dalle leggi vigenti;
  - e) avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, come previsto dall'art. 5 D.M. n. 448 del 20.12.1991;
  - f) essere in possesso della licenza amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18.06.1931 n. 773;
  - g) essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e di fabbricazione alla data di avvio del servizio stesso non superiore ai 10 anni.

## **ART. 6**

### ***Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus.***

1. La istituzione nel territorio del Comune del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Con delibera indicata al precedente comma, il Consiglio Comunale:
  - a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;
  - b) stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
  - c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;
  - d) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli spiranti al rilascio della licenza debbono possedere;
  - e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
  - f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

## **ART. 7**

### ***Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.***

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus, deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune.
2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare oltre la propria qualifica ed alle proprie complete generalità ed a numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio, con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi;
3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. 18.06.1931 N. 773;
  - b) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
  - c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone e, per le imprese artigiane,

certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della legge 25.07.1956 n. 860 o autocertificazione sostitutiva;

- d) certificato di cittadinanza o di appartenenza ai paesi della CEE, ovvero dichiarazione sostitutiva;
- e) iscrizione all'Albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (D.M. 448/91);
- f) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli o dichiarazione sostitutiva;
- g) certificazione medica che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del noleggio;
- h) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- l) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati oltre ai documenti indicati al precedente 3° comma del presente articolo sotto le lettere a), b) e) ed i) i seguenti ulteriori documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del competente Tribunale;
- c) elenco dei soci e degli amministratori;
- d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante o di appartenenza ai paesi della CEE (ovvero dichiarazione resa norma dell'art. 2 della legge 04.01.1968 n. 15);
- e) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;
- f) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- g) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa;

5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente 3° comma del presente articolo, sotto le lettere a), b) ed h), i seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento aziendale;
- b) elenco degli amministratori e dei direttori;

## **ART. 8**

### ***Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio***

1. In presenza di più concorrenti al rilascio della licenza comunale di esercizio, l'assegnazione della licenza stessa ha luogo attraverso apposita graduatoria.

2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso;

- a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di noleggio da rimessa;
- b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;
- c) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa riscontrabile attraverso;
  - 1) anzianità di presenza operativa;
  - 2) continuità, regolarità ed efficienza dei servizi svolti;
  - 3) numero dei posti di lavori realizzati, l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;

- 4) numero di uffici aperti al pubblico;
- 5) dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
- d) essere esercenti di autoservizi di linea.

#### **ART. 9**

##### ***Domanda per ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio.***

1. Chi intende ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al Comune;
2. Nel caso di rinnovo della licenza la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza comunale stessa;
3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda dei documenti specificati al precedente art. 7

#### **ART. 10**

##### ***Cause di impedimento al rilascio o al rinnovo della licenza di esercizio.***

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
  - a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;
  - b) essere incorso in condanne passate in giudicato e, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
  - c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.05.1965, n. 575, 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
  - d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - e) essere incorso, senza successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
  - f) essere incorso in provvedimento di revoca e di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del Comune a cui la domanda è presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - g) essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto;
  - h) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5

#### **ART. 11**

##### ***Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.***

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art.5, 2° comma, lettere b) e g) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, dal responsabile del servizio che può avvalersi di consulenti tecnici;

Gli accertamenti e le verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservate, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

2. Nel corso del servizio, il Responsabile è tenuto a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso, ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione stessa per i conseguenti adempimenti di competenza nonché all'Amministrazione Provinciale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, 2° comma – della L.R. 04.12.1989 n. 73;
3. Ogni qualvolta che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione il Responsabile del Servizio provvederà a denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del T.U. n. 393 del 15.06.1959;
4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e, qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione della autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune sarà provveduto alla revoca della licenza.

#### **ART. 12**

##### ***Sostituzione degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.***

1. La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio, la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune, sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune stesso, che vi provvede con atto del Responsabile del Servizio, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari;
2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Responsabile del Servizio previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dall'autobus.
3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.
4. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito;

#### **ART. 13**

##### ***Contachilometri e cronotachigrafo***

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.
2. Gli autobus debbono, altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978 , n. 727.

#### **ART. 14**

##### ***Inizio e modalità di gestione del servizio.***

1. L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data del rilascio della licenza stessa;
2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Responsabile del Servizio fino ad massimo di trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità. In tal caso il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso;
3. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti per conto ed in nome del titolare stesso;

**ART. 15**  
***Responsabilità nell'esercizio***

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza Comunale, resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali a carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

**ART. 16**  
***Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.***

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, e 14, le responsabilità di cui all'art. 15 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:
  - a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante il luogo di partenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Provinciali e Comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa, per almeno un anno dalla data di effettuazione di ciascun servizio. Nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: " per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio".
  - b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio;
  - c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
  - d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
  - e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni Provinciali e Comunali entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento dell'ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica dell'idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
  - f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazione Provinciale e Comunale riterranno di disporre;
  - g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare, o dal legale rappresentante dell'impresa o azienda pubblica attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
  - h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse;
2. A carico dei titolari della licenza di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:
  - a) esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
  - b) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio

risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

- c) adibire l'autoveicolo di noleggio senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.L. 30.04.1992 N. 285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) esercitare, per le ditte individuali, altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

## **ART. 17**

### ***Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti.***

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- d) visitare diligentemente, a termine di ogni corsa, l'interno dell'autobus e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile dare immediata restituzione al proprietario;
- e) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta copia del presente regolamento;
- f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti, consentito dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c) portare animali propri nell'autoveicolo;
- d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio salvo, specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

## **ART. 18**

### ***Sospensione della corsa***

1. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed in tale caso sono tenuti al pagamento del solo importo



corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

#### **ART. 19**

##### ***Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato***

1. Quanto i passeggeri nel luogo di arrivo intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus hanno facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

#### **ART. 20**

##### ***Sospensione della licenza comunale di esercizio.***

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in casi di infrazione o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

#### **ART. 21**

##### ***Revoca della licenza Comunale di esercizio***

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di personale ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- e) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della società, ente od azienda titolari della licenza stessa, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- f) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o società, ente o azienda, abbiano rispettivamente trasferito la residenza o la sede in altro Comune;
- g) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- h) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- i) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
- j) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, ente o azienda, titolari della licenza stessa, negli altri

casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

k) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

l) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 13 – 14 – 16 (primo comma) lettere a), b), c) e f);

2. La revoca è pronunciata con provvedimento del Responsabile del servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente articolo 14, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide, notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Provincia, anche l'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

## **ART. 22**

### ***Decadenza delle licenza comunale di esercizio***

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;

b) per la esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza, da parte del titolare della licenza;

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza ;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 giorni;

e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio, salvo quanto disposto dall'art.4 terzo comma del presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata entro 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltre che la Provincia, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

## **ART. 23**

### ***Sanzioni***

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, sono puniti nei termini della vigente normativa comunale.

#### **ART. 24**

##### ***Attività di vigilanza e di controllo***

1. Spetta al Comune vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Provincia, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Provincia del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della L.R. 04.12.1989 n. 73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 20.12.1978 n. 74.

#### **ART. 25**

##### ***Invio all'Amministrazione Provinciale sulle deliberazioni comunali***

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti le sue eventuali modifiche debbono essere inviate all'Amministrazione Provinciale per quanto di competenza.

#### **ART. 26**

##### ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, oltreché alle disposizioni alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.